

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

92G0559

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 511.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative nelle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati all'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 ed il coniuge superstite ed i figli dei soggetti di cui all'articolo 1 hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1874 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 1.700 milioni per l'anno 1992 e a lire 100 milioni a decorrere dal 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1878 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

92C0560

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1992, n. 512.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Art. 2.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Art. 3.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1993, n. 129.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a congruaggio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge o convivente superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1878, per lire 1.700 milioni, e 1874, per lire 300 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

b) quanto a lire 100 milioni a decorrere dal 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

93G0193

le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

15. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

16. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

17. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronuncerà entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli, CONSO

93G0278

DFCRETO-LEGGE 28 giugno 1993, n. 210.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai cittadini italiani infortunati a seguito di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nei casi di una riconosciuta riduzione delle capacità lavorative superiore all'11 per cento.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: Conso

93G0279

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera *h*.

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e*, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti».

«Art. 33 *Agevolazioni*. - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minori con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli che precedono si veda nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992, in cui è pubblicato il testo della legge n. 104 1992.

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A5993

Testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993), coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 8), recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210». I DD.LL. n. 511/1992, n. 46/1993, n. 129/1993 e n. 210/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, n. 101 del 3 maggio 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto 1993).

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività

operative ed addestrative svolte dalle Forze armate *sul territorio nazionale* nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile (a).

(a) Il libro II del codice civile (articoli da 119 a 190) tratta delle successioni

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni (a).

2. (Soppresso dalla legge di conversione).

(a) La legge n. 482/1968 contiene la «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6013

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 425** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 8), **recante: «Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».**

AVVERTENZE:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 novembre 1993.

Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 424, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate ed, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini

1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, sono liquidate a domanda degli interessati, redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato A per gli aventi diritto - allegato B per gli aventi causa) che fanno parte integrante del presente decreto.

2. La domanda, corredata dalla documentazione indicata negli allegati suddetti deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni entro cinque anni:

a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 325/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 424/1993, per gli incidenti verificatisi anteriormente a detta data;

b) dalla data dell'incidente per gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 325/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 424/1993.

3. Qualora la domanda stessa venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

Art. 2.

Procedimento

1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda provvede all'accertamento presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari, comandi di regione aerea) dei fatti relativi all'incidente.

2. I Comandi di cui sopra provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attività operative ed addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente e avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, esprimono il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte. Le stesse commissioni mediche esprimono, altresì, in ordine alla congruità del costo delle cure mediche già effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.

Art. 3.

Accertamenti sanitari

1. La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari nella propria sede e a tali fini provvede a:

invitare l'interessato a presentarsi a visita medica, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni; nell'invito viene indicata la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla data di convocazione per la visita medica, l'invito viene rinnovato per una seconda volta; in tal caso, la mancata presentazione senza giustificato motivo entro novanta giorni dalla nuova data comporta la restituzione della pratica alla predetta direzione generale;

effettuare la visita medica diretta a richiedere eventuali accertamenti strumentali e/o di laboratorio; può essere presa in considerazione la documentazione sanitaria rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, debitamente autenticata. La visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della Commissione medica ospedaliera.

Art. 4.

Verbale della commissione medica ospedaliera

1. Per ciascuna persona visitata, la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti provvedendo a:

esprimere il giudizio diagnostico sulle infermità/lesioni denunciate, causalmente collegate all'incidente; nel caso di infermità o lesioni guarite senza esiti, la Commissione le riporterà nel giudizio diagnostico come progressive ed esprimerà comunque il giudizio medico-legale sul nesso di causalità e sulla congruità delle eventuali spese di cura;

formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale diretto tra l'incidente e le infermità/lesioni riportate:

esprimere il giudizio medico-legale:

a) sul nesso di causalità tra l'incidente occorso durante le attività operative ed addestrative delle Forze armate e le lesioni/infermità causalmente collegate ad esso;

b) sul carattere permanente o meno della eventuale conseguente invalidità;

c) sul grado (espresso in percentuale) della invalidità permanente, secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, del Ministero della sanità;

d) sulla congruità del costo delle cure mediche, inerenti alle affezioni riportate nell'incidente, già effettuate e/o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Per la invalidità non ancora a carattere permanente, per le quali non è possibile stabilire il grado percentuale, la commissione provvede, comunque, ad esprimere il giudizio di cui al precedente punto d), indicando inoltre la misura del periodo di tempo che si ritiene necessario per effettuare il successivo controllo.

2. Ai fini della concessione della elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 424/1993, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra le lesioni/infermità da cui è derivata la morte del dante causa e l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1.

3. La Commissione si pronuncia a maggioranza. Nel verbale devono essere riportati, altresì i motivi per i quali la commissione medica ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico di fiducia.

Art. 5.

Concorso di benefici

1. Ai fini della corresponsione della provvidenza di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 424/1993, gli interessati debbono dichiarare, con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le altre pubbliche sovvenzioni ricevute anche in parte.

Art. 6.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono in-quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione della speciale elargizione contenuta nella legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.

Art. 7.

Validità delle domande

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle domande presentate ai sensi dei decreti ministeriali in data 28 gennaio 1993, 8 aprile 1993, 28 maggio 1993, 30 luglio 1993 e 30 settembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1993

Il Ministro della difesa
FABBRI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO A

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente in.....
chiede l'anticipazione delle somme previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 325/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 424/1993, per l'invalidità permanente conseguente alle lesioni/infermità (1):.....

subite a seguito di incidente occorso in data..... durante l'attività operativa e/o addestrativa svolta dalle Forze armate in località.....

All'uopo allega:

- 1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza);
- 2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;
- 3) atti giudiziari (eventuali);
- 4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);
- 5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo dell'incidente verificatosi;
- 6) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;
- 7) documenti probatori delle spese sostenute o eventuali preventivi per le spese da effettuare.

Luogo e data.....

Il richiedente (2)

- (1) Indicare le lesioni/infermità riportate.
- (2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO B

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente in.....
chiede la speciale elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 424/1993, per la morte del (1):.....

avvenuta in data....., a seguito delle lesioni infermità riportate nell'incidente occorso durante l'attività operativa e o addestrativa svolta dalle Forze armate in località.....

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali);

3) atti giudiziari;

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

5) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa;

7) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza degli aventi diritto).

Luogo e data.....

Il richiedente (2)

(1) Indicare le generalità della vittima.

(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

94A0246

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1994.

Determinazione della commissione onnicomprensiva di intermediazione riconosciuta agli enti creditizi nazionali per gli oneri relativi alle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977, che dispone le condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro 1° marzo 1988, n. 123, in attuazione dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977;

Visto in particolare l'art. 4 del regolamento n. 123 del 1988, che prevede la fissazione con decreto del Ministro del tesoro di commissioni onnicomprensive in favore degli intermediari creditizi nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1989, che determina la misura delle commissioni onnicomprensive di intermediazione sulla base delle condizioni di mercato e della natura delle operazioni;

Visto in particolare l'art. 5, comma primo, del decreto 9 gennaio 1989, che determina in 0,50 punti percentuali per anno la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli enti creditizi nazionali per i finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 123 del 1988 con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114, del 17 maggio 1991, che prevede che nelle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale effettuate da consorzi di credito di nazionalità mista l'intervento agevolativo sia commisurato alle condizioni dei finanziamenti direttamente concesse all'acquirente estero, senza riconoscere alcuna commissione di intermediazione, così equiparando il trattamento dei consorzi di credito di nazionalità mista a quello riconosciuto alle banche estere dall'art. 24 del regolamento n. 123 del 1988;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 7, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Considerato che la misura della commissione onnicomprensiva fissata dall'art. 5 del decreto 9 gennaio 1989 per i crediti finanziari all'esportazione concessi da enti creditizi nazionali con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri e su quello internazionale appare insufficiente ad assicurare la concorrenzialità di tali crediti rispetto agli analoghi finanziamenti concessi da banche estere e da consorzi di credito misti;

Ritenuta l'esigenza di modificare l'entità della commissione onnicomprensiva fissata dall'art. 5 del decreto 9 gennaio 1989, aumentandola nella misura necessaria ad adeguarla alle condizioni attuali del mercato, in vista del riordino in sede normativa regolamentare della materia dei tassi di interesse da prendere a riferimento per la commisurazione del contributo agevolativo nel credito all'esportazione;

Decreta:

La misura della commissione onnicomprensiva di intermediazione fissata dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, individuato nelle premesse, è aumentata da 0,50 a 0,95 punti percentuali per anno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 8 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0239